

## **CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE : PRINCIPI GENERALI E ASPETTI PRATICI**

### **PREMESSA**

Prima di ogni tipo di approfondimento è opportuno cercare di capire chi sia il consulente e quale sia il suo ruolo nell'ambito della attività svolta dal Giudice.

Il Consulente in realtà non svolge le funzioni di perito, bensì di ausiliario del Giudice nel senso che si pone di fronte a questi non per esprimere un parere ma per assisterlo, col consiglio, nel campo della propria particolare esperienza.

La consulenza tecnica pertanto, non può costituire mezzo diretto a sollevare le parti dai propri oneri probatori e dunque la consulenza normalmente non è un mezzo di prova, in quanto il mezzo di prova è diretto a determinare il convincimento del giudice in ordine alla esistenza di un fatto posto a fondamento della domanda o della eccezione formulata dalle parti.

La CtU invece ha il compito di supportare l'intervento del Giudice quale organo preposto prima all'istruzione del giudizio e quindi alla decisione della lite<sup>1</sup>.

### **Domanda al Magistrato**

#### ***1. - Nomina del CTU - Albo***

E' il Giudice istruttore, a norma dell'art. 61 c.p.c., ed in base alle sue valutazioni discrezionali, a stabilire la necessità del ricorso alla consulenza tecnica di ufficio. Non esiste, quindi, un obbligo imposto dalla legge né dalle richieste delle parti, le quali al più possono sollecitare la nomina di un tecnico, con allegazioni circa la sua importanza ed utilità.

La nomina del Consulente è rimessa all'insindacabile giudizio del Giudice che, in quanto doverosamente prudente, lo farà tutte le volte che il "thema decidendum" presenti una complessità tale che supera la comune esperienza.

La nomina può avvenire in primo e secondo grado anche dopo che la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, attingendo dagli appositi albi presenti presso i Tribunali.

Da ciò la prima ovvia conseguenza che, il Consulente tecnico per poter svolgere la propria attività, deve necessariamente essere inserito nell'albo dei Consulenti tecnici d'ufficio.

Il giudice, dunque, dispone con ordinanza la consulenza tecnica e nomina del CTU, fissa l'udienza nella quale lo stesso presterà il giuramento si vedrà formulato il quesito.

L'udienza sarà notificata all'interessato a cura del cancelliere ed egli potrà rinunciare alla nomina comunicando al giudice nei tre giorni precedenti l'udienza e giusto motivandola.

La nomina avviene con ordinanza, dunque con provvedimento che, in quanto tale, è sempre revocabile o modificabile dall'autorità che l'ha emesso.

L'ordinanza oltre a designare il nominativo del consulente ed a fissare l'udienza di comparizione per il giuramento, può indicare già i quesiti da demandargli, adempimento questo che può essere effettuato anche direttamente all'udienza in cui viene raccolto il giuramento alla presenza delle parti, il cui contributo nella fissazione dell'indagine può essere utile.

---

<sup>1</sup> La giurisprudenza, tuttavia, non esclude che la ctu possa assumere la funzione di fonte oggettiva di prova quando comporti la rilevazione e descrizione di fatti, non percepibili per la loro intrinseca natura, che con le cognizioni o le strumentazioni tecniche che il Giudice non possiede o comunque di più agevole ed efficace accertamento.

## ***2. L'accettazione dell'incarico***

All'udienza fissata dal giudice per la nomina, preventivamente notificata, dopo aver ricordato al tecnico l'importanza delle funzioni cui è chiamato a svolgere, il ctu ai sensi dell'art. 193 c.p.c., giura di "bene fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità".

Il rifiuto, così come l'astensione ad assumere l'incarico, ai sensi dell'art. 192 c.p.c., deve essere opposto adducendo un giustificato motivo, tra l'altro comunicandolo al giudice almeno tre giorni prima dell'udienza. Si ricorda che nel caso di rifiuto ad assumere l'incarico il CTU, ai sensi dell'art. 366 c.p. è punibile con la reclusione fino a sei mesi.

Diversamente, un consulente nominato presso un tribunale dove non è iscritto all'albo dei consulenti tecnici, può rifiutarsi di accettare l'incarico, in considerazione dell'insussistenza di ogni obbligo di accettazione, in quanto non è soggetto alla potestà disciplinare esercitata sugli iscritti.

Per quanto riguarda i motivi d'astensione, questi oltre ad essere dettati dall'art. 51 c.p.c., sono sottoposti alla discrezionalità del giudice, e possono essere dettati anche da incompatibilità di qualsiasi tipo ad assumere l'incarico.

Analogamente a quanto avviene per l'astensione, le parti possono produrre istanza di ricsuzione nello stesso termine di cui all'art. 192 c.p.c., ai sensi dell'art. 63 e 51 c.p.c.

Il giudice, dopo il giuramento ed aver formulato il quesito, dovrà fissare tempi e modalità di svolgimento dell'incarico indicando data e luogo d'inizio delle operazioni peritali ed il lasso di tempo entro cui esse dovranno svolgersi.

In questa sede, in genere, viene fissato anche l'anticipo spese da corrispondere al ctu al primo accesso, al fine di consentirgli di iniziare il lavoro.

Nominato il ctu, la parte può farsi assistere da un consulente tecnico di parte, che ne assume appunto la difesa sotto il profilo strettamente tecnico e la cui designazione può avvenire solo entro il termine appositamente assegnato dal G.I.

## ***3. Inizio delle operazioni peritali***

L'inizio delle operazioni assume particolare importanza, in quanto da tale data decorre il termine per il deposito dell'elaborato, viceversa sarà cura del ctu comunicare alle parti, la data, il luogo e l'inizio delle operazioni che in mancanza comporteranno la nullità della consulenza.

Il destinatario di detta comunicazione si ritiene sia il procuratore costituito non essendo sufficiente la convocazione della parte personalmente.

L'avviso non è richiesto per la prosecuzione dell'attività essendo onere delle parti informarsi e seguirne l'andamento.

Le parti possono intervenire alle operazioni peritali di persona o a mezzo dei loro procuratori e consulenti tecnici, così da garantire il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio; le parti inoltre possono presentare al consulente per iscritto o verbalmente alcune osservazioni o istanze; Tuttavia il c.t.u. non può ricevere altri scritti defensionali oltre a quelli concernenti le osservazioni ed istanze strettamente afferenti la CTU e non può, tra l'altro, ricevere private informazioni.

## ***4. L'attività del CTU***

Oggetto della consulenza può essere il più vario e dipendente dal contenuto dei fatti allegati e provati dalle parti: in ogni caso deve riguardare l'esistenza, il contenuto, l'applicazione di una regola tecnica, scientifica, artistica non in sé considerata ma in riferimento alla fattispecie concreta controversa ed ai suoi profili di fatto.

E' vietato, però, delegare al ctu la qualificazione giuridica di una norma, la manifestazione di giudizi su sentenze o atti negoziali privati o su prove documentali, in quanto egli verrebbe a sostituire l'autorità delegante nello svolgimento dell'attività giurisdizionale vera e propria<sup>2</sup>.

L'attività del ctu, secondo quanto prescritto dagli artt. 62 e 194 cpc, può consistere in:

- a) assistenza alle udienze alle quali il giudice lo invita a partecipare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
- b) assistenza alla discussione in camera di consiglio davanti al Collegio con prestazione di pareri orali;
- c) espletamento delle indagini secondo i quesiti assegnati dal giudice o dal collegio, da compiersi da solo, o in collaborazione col giudice;
- d) raccolta di propria iniziativa di ogni elemento o circostanza utile per svolgere l'incarico affidatogli;
- e) su autorizzazione del giudice, raccolta di informazioni dai terzi, richiesta di chiarimenti alle parti, esecuzione di rilievi ecc.

Il c.t.u. è vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice e non è tenuto, invece, ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte che talvolta tende a deviare l'attenzione del consulente d'ufficio dai quesiti conferitigli. In ogni caso, laddove, durante l'effettuazione delle operazioni peritali, sorgano delle questioni relative ai poteri ed ai limiti dell'incarico affidato al consulente, questi deve informare il magistrato, salvo che le parti non vi provvedano direttamente con proprio ricorso. Tuttavia l'attività del consulente non viene sospesa de iure, ma solo, eventualmente, per motivi di opportunità, ed all'esito del procedimento, il giudice, sentite le parti, emana i provvedimenti che ritiene più opportuni.

#### ***4. L'acquisizione dei documenti***

Il c.t.u. è chiamato non solo ad una attività di valutazione, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, tuttavia egli non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti. Infatti, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 84 c.p.c. (e di regola la consulenza tecnica viene disposta dopo tale momento), le parti non possono più produrre neanche al c.t.u. documenti, da sempre nella loro disponibilità, che avrebbero potuto e dovuto ritualmente produrre nel termine sopra indicato.

La facoltà di raccolta di informazioni, di chiarimenti, di materiale documentale non può riguardare fatti ritenuti rilevanti a giudizio del ctu, ma deve essere strumentale all'accertamento di dati di fatto tecnici connessi col quesito, senza che egli possa supplire a carenze probatorie delle parti o raccogliere delle vere e proprie testimonianze. Infatti, anche le informazioni ottenute da terzi costituiscono dei meri indizi, come tali utilizzabili nel procedimento decisorio, sempre che ne risulti la fonte e la possibilità anche per le parti di verificarne la provenienza e l'attendibilità.

#### **Raccolta di documenti con l'accordo delle parti.**

#### ***6. Il ricorso a tecnici specialistici da parte del CTU***

Nello svolgimento dell'incarico affidatogli, il consulente tecnico d'ufficio può inoltre avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi

---

<sup>2</sup> Si ammette come unica eccezione l'eventualità che possa essere assegnato al consulente di individuare la norma giuridica di un paese straniero ignota al Giudice procedente, non già il criterio di collegamento proprio delle norme di diritto internazionale privato che rende applicabile la legislazione estera.

tecnici, tutti gli elementi di giudizio che gli consentono di rendere al giudice un parere più informato. Il ricorso, da parte del consulente d'ufficio, all'opera di detti esperti non richiede una preventiva autorizzazione del giudice, né, a maggior ragione, una nomina formale ed il successivo giuramento degli esperti medesimi, atteso che le loro indagini tecniche sono sottoposte al vaglio del consulente stesso, che le trasfonde e le utilizza nel suo elaborato, e, in definitiva, alla valutazione del giudice, restando salva la facoltà delle parti di proporre deduzioni ed osservazioni in ordine alle indagini predette, come utilizzate nella relazione tecnica. Il consulente tecnico può avvalersi dell'opera di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore. Il ricorso all'opera di detti esperti pur in carenza di preventiva autorizzazione del giudice trova peraltro giustificazione nella peculiarità delle indagini tecniche da espletare e nella necessità - ove sussistente - di acquisire sussidi tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico di ufficio.

### ***7. Consulenza contabile***

L'art. 198 cpc disciplina con norma apposita la consulenza in materia contabile: la peculiarità dell'accertamento che richiede la disamina di documenti contabili e registri, implica una maggiore ampiezza di poteri di investigazione, tanto da riconoscere al tecnico la possibilità di esaminare documenti e registri non versati in atti e di tentare la conciliazione delle parti, se a ciò delegato dal giudice e ciò al fine di tutelare la riservatezza dell'attività imprenditoriale e delle gestioni patrimoniali in genere.

### ***8. Il tentativo di conciliazione nella CTU***

Il c.t.u. può tentare la conciliazione delle parti, pur non essendo assolutamente obbligato a farlo. Laddove le parti, nel corso dello svolgimento delle attività peritali, raggiungano comunque un accordo completo e definitivo, sia che intendano formalizzarlo innanzi al Magistrato, sia che preferiscano perfezionarlo in sede stragiudiziale, il c.t.u. dovrà sospendere le operazioni e farne comunicazione scritta al giudice istruttore accompagnando la comunicazione con la nota degli onorari maturati e delle spese sino a quel momento intervenute

Con specifico riferimento alla consulenza in tema di esame contabile, l'art. 199 comma 1° c.p.c. prevede che, qualora le parti giungano ad un accordo, si redige processo verbale di conciliazione che viene sottoscritto dalle parti e dal consulente e, quindi, inserito nel fascicolo d'ufficio. Tale documento ha natura di scrittura privata, ma il giudice gli attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. L'art. 199 c.p.c., il quale regola la conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico d'ufficio, trova applicazione soltanto quando la causa abbia ad oggetto una controversia di natura contabile.

### ***9. Verbalizzazione.***

A norma dell'art. 195 c.p.c., mentre per le indagini compiute con l'intervento del giudice istruttore, si forma a cura del cancelliere processo verbale il cui contenuto è espressamente disciplinato dall'art. 126 c.p.c., il consulente deve redigere relazione in merito alle indagini compiute senza l'intervento del giudice in cui devono essere riportate tutte le informazioni raccolte anche allo scopo di rendere edotte le parti dei risultati raggiunti. La relazione assume, quindi, di regola la forma scritta, anche se può in linea teorica essere espletata validamente anche in forma orale (Cass. 9 luglio 1983, n. 4637 che fa leva sul disposto letterale dell'art. 62 c.p.c.).

In relazione alle suddette attività difensive il consulente deve inserire nel proprio elaborato le osservazioni e le istanze delle parti, ma l'omissione, secondo la giurisprudenza, non comporta la nullità della consulenza, purché il consulente ne abbia tenuto conto durante la redazione del proprio atto.

Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica neanche l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice così come la mancata indicazione nella relazione delle operazioni compiute da consulenti nominati in un precedente grado di giudizio, delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non essendo comminata alcuna nullità per violazione dell'art. 195 c.p.c.<sup>3</sup>.

#### ***10. Deposito della consulenza***

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine assegnato nel verbale di conferimento dell'incarico (art. 195 comma 3° c.p.c.) e, in caso di mancato deposito nel predetto termine ordinatorio, può essere fatta valere la nullità relativa della consulenza, sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine medesimo; inoltre nella suddetta ipotesi la parte interessata può sollecitare la sostituzione del consulente, a norma dell'art. 196 c.p.c. . Poichè, oltre alla nullità appena evidenziata, è prevista, nel caso di ritardato deposito della consulenza, anche una riduzione del compenso del consulente tecnico (art. 8 L. 8\7\1980 n. 3 19 che stabilisce la riduzione di 1\4 degli onorari e la non retribuitività delle vacanze maturate successivamente alla scadenza del termine), è bene che il consulente, prima della scadenza del detto termine, chieda al giudice, a mezzo di apposita istanza scritta depositata in cancelleria, una proroga laddove non riesca a completare la propria relazione e a provvedere al relativo deposito nel termine fissato sempre che ciò dipenda da circostanze sopravvenute, impreviste e non imputabili al consulente.

In ogni caso la proroga va chiesta, per iscritto, prima della scadenza del termine assegnato e deve essere motivata sulla scorta di quanto appena evidenziato.

#### ***11. deduzioni, chiarimenti e rilievi critici delle parti***

Espletato l'incarico da parte del ctu, può sorgere per le parti la necessità di contestarne gli esiti di dimostrarne l'erroneità sotto il profilo sia valutativo, sia accertativo di nuovi fatti non allegati dalle parti.

A tale proposito il magistrato concede termini alle parti per eventuali deduzioni e richieste di chiarimenti al CTU in merito al lavoro svolto. Se necessario il consulente dovrà fornire i chiarimenti richiesti dalle parti o intervenendo in udienza o in forma scritta.

Nel caso, poi, nel quale le parti abbiano formulato dei rilievi critici avverso la relazione di ctu, quando il giudice li ritenga vaghi oppure inattendibili non deve disporre necessariamente altra consulenza d'ufficio ma nella motivazione della sentenza che accoglie le conclusioni del ctu deve esporre analiticamente le ragioni della propria scelta anche in comparazione con le singole critiche mosse dalle parti.

A tale onere si può sottrarre solo quando le contestazioni siano generiche o del tutto indimostrate, come nei casi di denunciata erroneità, scorrettezza, imprecisione, non accompagnati dall'indicazione dei punti contestati e delle ragioni di critica, oppure quando siano state formulate soltanto con la comparsa conclusionale, ossia dopo la precisazione delle conclusioni in difetto di contraddittorio con la controparte.

#### ***12. Liquidazione dei compensi***

La materia trova disciplina nelle leggi 8 luglio 1980 n. 3 19 e nel d.p.r. 27 luglio 1988 n. 353 che ha introdotto l'adeguamento dei compensi.

Vi provvede con decreto motivato il giudice che ha nominato il ctu, previo riscontro fra l'istanza e l'attività svolta, distinguendo gli onorari, le indennità e le spese, ed indicando a carico di quale parte

<sup>3</sup> Cass. 14 aprile 1999, n. 3680.

va posto nel corso del giudizio in via provvisoria il relativo onere, tenendo conto dell'interesse processuale a chiedere l'atto o all'accertamento dei fatti attuato mediante ctu.

Si tratta di un provvedimento contenente un ordine di anticipazione provvisoria, destinato in ogni caso ad essere superato dalla statuizione contenuta nella sentenza, che può modificarlo o confermarlo in via definitiva per quel grado di giudizio.

Questo decreto viene comunicato dalla cancelleria alle parti ed al ctu e costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte onerata del pagamento.

In mancanza di decreto, la liquidazione verrà operata con la sentenza conclusiva, che può modificare anche il soggetto a carico del quale va posto il pagamento dei compensi e delle spese in favore del ctu sempre in ragione del principio della soccombenza.

### **Possibilità di porre la liquidazione in solido**